

La Svizzera ha tolto la maschera?

Note sul linguaggio della neutralità, dal 1939 a oggi

Nel settembre 1939, alla vigilia della catastrofe europea, il Consiglio federale pubblicò la propria Dichiarazione di neutralità. È il documento che allego — Raccolta delle leggi federali n. 36 del 5 settembre 1939 — e vale la pena rileggerne il linguaggio, perché dice più di molti commenti.

Nessun aggressore è nominato. Nessun belligerante è citato. Si parla di «tensione internazionale» che «ha obbligato la Confederazione a prendere misure militari»: un soggetto grammaticale assente, un evento senza attore. La neutralità è fondata sui trattati del 1815, che — dice il testo — riconoscono quella neutralità «corrispondere ai veri interessi della politica dell'Europa intera». Non un favore che la Svizzera concede a sé stessa, ma una funzione che l'Europa le aveva attribuito: sopra le parti, non dentro una parte.

Ancora più eloquente è la macchina che sosteneva quella dichiarazione. L'Ordinanza sul mantenimento della neutralità porta la data del 14 aprile 1939 — quasi cinque mesi prima dello scoppio della guerra — e vieta di «preparare, intraprendere, sostenere o favorire dal territorio della Svizzera atti ostili contro un belligerante», responsabilizzando esercito, dipartimenti federali, governi cantonali, polizia, con sanzioni penali (artt. 107-108 del Codice penale militare del 1927) e l'espulsione per gli stranieri. Entra in vigore il 2 settembre, il giorno dopo l'invasione della Polonia. In parallelo, l'organizzazione dell'economia di guerra, istituita già il 27 dicembre 1938, viene attivata il 4 settembre. Tre dispositivi scaglionati con precisione chirurgica nell'arco di una settimana, preparati mesi prima: la neutralità del 1939 non fu una reazione improvvisata, fu un meccanismo giuridico-amministrativo costruito in anticipo e innescato al momento esatto.

Tengo davanti a questi documenti l'intervista recentemente rilasciata al Telegiornale della RSI dal brigadiere Stefano Trojani, capo del Servizio informazioni militare, che ha definito «regime» il governo russo.

Sul piano tecnico la parola è difendibile: nel lessico della scienza politica «regime» è categoria descrittiva neutra, e applicarla a un sistema a potere concentrato non è scorretto.

Ma «regime» ha una seconda vita, connotativa, ed è quella che conta quando a parlare è un funzionario dello Stato.

Nel linguaggio diplomatico e mediatico corrente il termine è riservato quasi sempre ai governi verso cui si vuole segnalare distanza — «il regime di Teheran», «il regime siriano», «il regime nordcoreano» — e non lo si applica mai ai partner o agli alleati, per quanto marcati siano in essi la concentrazione del potere o i limiti al pluralismo.

Nessun funzionario svizzero direbbe mai «il regime saudita» o «il regime egiziano» in un'intervista ufficiale.

La scelta lessicale non segue una griglia politologica applicata con coerenza: segue l'allineamento del momento. Si chiama «regime» chi sta dall'altra parte, «governo» o «leadership» chi sta dalla nostra.

Ma la parola non viaggia da sola.

Nel servizio andato in onda, mentre Trojani parla, le immagini scorrono su una portaerei americana; si evoca «l'industria dell'armamento occidentale»; si osserva che «abbiamo i mezzi americani»; una mappa concentra gli indicatori di rischio sul Medio Oriente.

È un montaggio che colloca esplicitamente la Svizzera dentro un campo — quello occidentale, dotato di mezzi americani — non sopra i campi.

Nel 1939 i mezzi con cui la Confederazione si difendeva erano presentati come propri; qui i propri strumenti vengono descritti come dotazione di un'industria e di un arsenale altrui, in cui ci si riconosce.

Il passaggio da «governo» a «regime» non è dunque un lapsus lessicale isolato: è coerente con la cornice visiva e argomentativa in cui è inserito.

Questo è il meccanismo dell'equidistanza selettiva: non un'affermazione falsa presa isolatamente, ma un vocabolario — e un apparato di immagini — che smette di essere neutro nel momento in cui viene applicato in modo asimmetrico.

Per un servizio che parla a nome di uno Stato la cui credibilità esterna dipende dall'essere percepito come imparziale, questa asimmetria è un costo reale, anche quando nessuno dei fatti riferiti è di per sé inesatto.

Il parametro applicabile: non la neutralità dello Stato, ma l'art. 4 cpv. 2 LRTV

C'è poi un secondo livello, che riguarda non chi parla ma chi dà la parola. E qui conviene essere precisi sul metro di giudizio, perché è facile sbagliarlo.

Alla RSI non si applica il dovere di neutralità della Confederazione: l'emittente non è un organo di politica estera e non le si può chiedere l'astensione che la Dichiarazione del 1939 imponeva alle autorità. Il parametro è un altro, e sta nella legge federale sulla radiotelevisione (LRTV/RTVG, RS 784.40). L'art. 4 cpv. 2 stabilisce che «le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione», e aggiunge, in un secondo periodo che qui è decisivo, che «i pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali».

È il cosiddetto obbligo di pertinenza. Il bene protetto non è l'imparzialità dello Stato: è la libera formazione dell'opinione del pubblico. La domanda giuridicamente corretta, dunque, non è se il servizio abbia «violato la neutralità svizzera», ma se lo spettatore, sulla base di quanto gli è stato mostrato, sia stato messo in condizione di formarsi un'opinione propria — o se gli sia stata consegnata una valutazione già confezionata nella forma di un dato.

Ciò che il diritto dei programmi consente

Va detto subito, perché rafforza e non indebolisce il resto: buona parte di ciò che ho descritto sopra è, sul piano del diritto dei programmi, legittimo.

La parola «regime» è pronunciata da un intervistato, non dalla redazione. Il Tribunale federale ha stabilito che la pertinenza ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LRTV «non può essere pretesa dalle singole dichiarazioni dei partecipanti alla discussione», che le singole posizioni «possono e devono anche essere unilaterali», e che l'obbligo è soddisfatto quando, considerando la trasmissione nel suo complesso, il pubblico può riconoscere in modo non manipolatorio quali siano le opinioni in campo (DTF 139 II 519). La stessa giurisprudenza precisa che l'obbligo non è violato per il solo fatto che alcuni aspetti connessi al tema non siano stati menzionati: occorre una soppressione manipolatoria di considerazioni centrali.

A questo si aggiunge l'art. 6 LRTV, che riserva all'emittente la libera concezione dei programmi «in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione», e stabilisce che nessuno può esigere la diffusione di determinati contenuti.

La scelta di intervistare il capo del Servizio informazioni militare, la decisione di mandare in onda il suo lessico, la selezione delle immagini di repertorio e delle mappe rientrano in quello spazio.

Né si può rimproverare all'emittente di aver riservato l'inquadramento giuridico a un momento successivo: la Concessione SSR prevede proprio che rassegne, reportage e approfondimenti siano la sede in cui l'accaduto viene «approfondito, classificato e analizzato».

Chi volesse leggere queste pagine come la denuncia di un illecito radiotelevisivo, dunque, leggerebbe male.

La critica che formulo è editoriale e politico-istituzionale, e su quel piano resta intera. Ma esistono due punti in cui essa incrocia effettivamente la norma, e vale la pena isolarli.

Primo punto: la riconoscibilità del registro valutativo

«Regime» non è un fatto: è una qualificazione. Nessun documento la accerta, nessuna fonte la verifica; essa esprime un giudizio sulla natura di un governo e, nell'uso corrente, una presa di distanza.

Il secondo periodo dell'art. 4 cpv. 2 LRTV esige che pareri e commenti siano riconoscibili come tali.

Se una qualificazione di questo genere entra nel notiziario senza che nulla ne segnali lo statuto — nessuna domanda che ne problematizzi la scelta, nessuna precisazione redazionale, nessuna voce che indichi che si tratta di una designazione controversa — allora al pubblico non viene consegnato un fatto da valutare, ma una valutazione da registrare. La cornice visiva, in quel caso, non corregge l'ambiguità: la consolida, perché allinea l'immagine al giudizio invece di distinguerli.

Non sostengo che questa soglia sia stata varcata in modo accertabile: lo stabilirebbe, se mai, l'autorità competente. Sostengo che è qui, e non nel richiamo alla neutralità, che la questione potrebbe avere una consistenza giuridica.

Secondo punto: l'insieme delle trasmissioni e la prossimità al voto

L'art. 4 cpv. 4 LRTV impone alle emittenti concessionarie di rappresentare «in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali». La formula è precisa: la pluralità non si misura sul singolo servizio, si misura sull'insieme.

È esattamente il livello su cui la mia osservazione si colloca. Un'intervista isolata è coperta dall'autonomia programmatica. Una sequenza convergente — Süssli, Roos, Trojani, il trattamento del caso Baud — diffusa dalla stessa emittente con il medesimo registro, si valuta invece sul complesso, ed è lì che la nozione di pluralità adeguata diventa opponibile.

Vi si aggiunge una circostanza che pesa: l'addensarsi di questa sequenza nelle settimane che precedono una votazione federale il cui oggetto è precisamente la questione su cui quel registro prende posizione.

La Concessione SSR chiede all'emittente un resoconto «completo, diversificato e corretto» e le assegna il compito di presentare e spiegare gli avvenimenti. Quando la formazione dell'opinione è in corso in vista di un voto, quell'obbligo non diventa più severo per una regola scritta, ma diventa più difficile da soddisfare, perché ogni asimmetria di lessico si traduce in un effetto misurabile.

Il caso Baud, riletto con lo stesso metro

La direzione, del resto, aveva già dato un segnale nitido qualche mese prima, e con un nome proprio.

Nel dicembre 2025 l'Unione europea inserì nelle proprie liste Jacques Baud — cittadino svizzero residente a Bruxelles, ex colonnello dell'esercito ed ex agente del Servizio informazioni della Confederazione — per le sue analisi sul conflitto ucraino, giudicate propaganda filorussa.

La Svizzera non era giuridicamente tenuta a recepire quella misura, e infatti la SECO rifiutò di adottarla: si trattava di una sanzione politica unilaterale, non di un obbligo di diritto internazionale.

Eppure, il servizio pubblico, riportando il caso, si limitò per una settimana a registrare in forma descrittiva le accuse dell'UE e la posizione amministrativa svizzera, senza porre la sola domanda che contava sul piano costituzionale: può un cittadino svizzero essere colpito per le opinioni che esprime, e come si concilia questo con la libertà d'espressione garantita dall'art. 16 della Costituzione federale e dall'art. 10 CEDU?

La prospettiva giuridica arriverà solo con un approfondimento successivo.

Anche qui il metro corretto è l'art. 4 cpv. 2 LRTV, non la neutralità.

E anche qui va concesso l'essenziale: la giurisprudenza esclude che l'omissione di un aspetto, pur rilevante, costituisca di per sé violazione dell'obbligo di pertinenza, e il recupero in un secondo momento è forma prevista.

Ciò che resta discutibile non è la lacuna, ma la scelta della categoria: presentare come pura cronaca amministrativa una vicenda il cui nucleo era la libertà d'espressione di un cittadino svizzero significa consegnare al pubblico una chiave di lettura — quella del passaggio procedurale — al posto di un'altra. La classificazione degli avvenimenti non è un atto neutro: è, secondo la Concessione stessa, un compito.

Nel frattempo, il Consiglio federale mantenne il silenzio su un proprio ex funzionario — lo stesso Consiglio i cui omologhi europei, poche settimane dopo, avrebbero reagito con durezza immediata ai divieti d'ingresso americani contro alcuni loro regolatori.

Anche in questo caso il punto non è stabilire se Baud avesse ragione o torto nel merito — le sue tesi possono anche essere legittimamente contestate.

Il punto è il meccanismo: di fronte a un proprio cittadino ed ex ufficiale colpito duramente da una misura dell'Unione europea per le sue opinioni, senza previo processo, un Paese che fa della neutralità la propria identità sceglie di non prendere posizione a sua difesa, e la sua televisione di trattare la vicenda come questione di procedura anziché come questione costituzionale.

Fu, a rileggerla oggi, la cartina di tornasole: il primo caso puntuale in cui la parzialità cessava di essere un'atmosfera e diventava una direzione riconoscibile.

Ciò che allora poteva ancora sembrare una lacuna isolata si è poi precisato cammin facendo, fino a diventare, nelle settimane che hanno preceduto questo voto, postura esplicita. [cfr. Media di servizio pubblico elvetici, SSR e democrazia, Ticinus — Centro Studi, gennaio 2026, sez. 4.]

Una linea, non un'opinione

Non a caso, è nello stesso scorcio di settimane — fine dicembre 2025 — che il comandante uscente dell'esercito, Thomas Süssli, sulla soglia del passaggio di consegne al successore, dichiarava in un'intervista alla Neue Zürcher Zeitung che «la neutralità non basta» e che «la Svizzera non può difendersi da sola», auspicando maggiore interoperabilità con le strutture militari internazionali.

Affermazioni che avevo analizzato il 3 gennaio 2026 su LinkedIn come un'uscita che eccede il mandato tecnico del capo dell'esercito per entrare nel campo — riservato dalla Costituzione al Consiglio federale (art. 184) — della direzione di politica estera. Il Consiglio federale, allora, non rettificò né prese distanza: lo stesso silenzio che avrebbe poi accompagnato il caso Baud.

La postura che si legge oggi in Roos e in Trojani non nasce dunque con loro: era già nel comandante che li ha preceduti, nello stesso momento in cui a un cittadino svizzero venivano contestate le proprie analisi.

Un comando militare che cambia titolare mantenendo invariato il registro non esprime l'opinione di un uomo: esprime l'orientamento di un apparato.

Le dichiarazioni in TV del capo dell'intelligence militare elvetica non sono un episodio isolato.

Pochi giorni prima, il capo dell'esercito Benedikt Roos aveva definito la Svizzera un «obiettivo per Mosca» in quanto parte del mondo occidentale — una formula che avevo analizzato in queste stesse pagine [cfr. Perché «obiettivo di Mosca»: una lettura giuridico-istituzionale, Ticinus, 10 settembre 2026].

La tesi di quella ricerca era che il pericolo evocato da Roos fosse in larga parte autoprodotta: non l'ostilità russa in sé, ma la perdita della protezione che derivava dallo status di potenza neutrale, eroso da una serie di decisioni — allineamento alle sanzioni UE contro la sola Russia, adesione al programma di munizioni della NATO, agevolazione del transito militare — che spostano di fatto la Svizzera dentro un campo.

L'uscita di Trojani non apre un fronte nuovo: conferma, dalla voce del capo del Servizio informazioni militare, la stessa postura già rilevata nel capo dell'esercito.

Due vertici distinti, lo stesso registro, la stessa emittente a diffonderlo.

Quando due voci diverse dell'apparato convergono sullo stesso lessico e lo stesso schieramento, e il servizio pubblico le rilancia con la medesima cornice senza che nulla ne segnali il carattere di parte, non si tratta più di opinioni individuali: si tratta di una linea.

Ed è precisamente la nozione di insieme delle trasmissioni redazionali, di cui all'art. 4 cpv. 4 LRTV, a rendere quell'osservazione qualcosa di più di un'impressione.

Nominare il pericolo, non importarne il lessico

Sia chiaro: a un capo dell'intelligence non si può chiedere di tacere le minacce, e il silenzio sugli attori che nel 1939 era prudenza sarebbe oggi, verso i propri cittadini, una forma di reticenza informativa.

La legge stessa lo conferma, e in due direzioni: l'art. 4 cpv. 2 LRTV impone di presentare correttamente fatti e avvenimenti, e la Concessione esige un resoconto completo. Un servizio pubblico che tacesse il rischio violerebbe il proprio mandato quanto uno che lo deformasse.

Ma un conto è nominare un pericolo, un altro è importarne il lessico di schieramento: si può informare il Paese del rischio russo senza adottare il vocabolario con cui una delle parti designa l'altra.

Il problema non è che Trojani parli della Russia; è il registro con cui lo fa, e la cornice che glielo amplifica senza distinguerlo.

La tendenza più ampia

C'è, in questo, il segno di una tendenza più ampia.

Nel mondo multipolare che va prendendo forma — non più due blocchi ma una pluralità di poli in competizione — i governi mostrano una crescente propensione al face-off, alla contrapposizione diretta: schierarsi, nominare l'avversario, esibire l'appartenenza a un campo come prova di affidabilità. Non è un fenomeno isolato della politica estera: è il modo stesso in cui il potere decide oggi.

È la tendenza che, riprendendo una nozione cara alla politologa francese Asma Mhalla, si può chiamare *flussocrazia*: un esecutivo che, sotto la spinta di flussi informativi sempre più rapidi, adotta metodi sempre meno diplomatici e sempre più imperniati sul confronto diretto, mentre i poteri legislativo e giudiziario faticano a tenere il passo.

La contrapposizione frontale diventa il registro naturale del governare; la mediazione, un residuo di un'epoca più lenta.

Per molti Stati questa postura ha una sua logica, e talvolta un prezzo accettabile.

Ma vale la pena chiedersi se sia adeguata, e persino coerente, per una nazione la cui ragione storica è esattamente l'opposto: non prendere posizione tra i poli, ma restare il punto in cui i poli possono ancora parlarsi.

Il valore strategico della Svizzera neutrale non è mai stato quello di un alleato in più su un fronte — un contributo marginale, sostituibile — bensì quello di un terreno che non appartiene a nessun fronte: la sede dove si negozia, si arbitra, si custodisce ciò che nessuna delle parti si fida di lasciare all'altra.

In un ordine multipolare quel ruolo, lungi dall'essere obsoleto, torna semmai più prezioso, perché i punti di contatto neutrali si fanno più rari proprio quando i poli si moltiplicano — e proprio quando la flussocrazia spinge ovunque verso il face-off.

Adottare quel registro significa, per un neutrale permanente, scambiare una funzione insostituibile con un'appartenenza qualunque.

È la logica esatta che l'analisi su Roos aveva già segnalato sul piano giuridico: allinearsi a un campo aumenta il proprio valore di bersaglio senza offrire in cambio alcun ombrello, tanto più che un'aggressione contro un Paese non-NATO non attiva alcun automatismo di difesa collettiva.

La contrapposizione frontale, per chi ha fatto della neutralità la propria ragione d'essere, non è forza: è la rinuncia all'unica forza che gli è propria.

Il 1939 come metodo

Il confronto con il 1939 è istruttivo non per il contenuto ma per il metodo.

Allora la prudenza istituzionale si spingeva fino a non nominare le parti in causa: il silenzio sui belligeranti era considerato la forma più alta di neutralità, non un afflato di correttezza formale ma uno strumento di sopravvivenza nazionale.

Un alto funzionario che nel 1939 avesse definito pubblicamente «un regime» la Germania hitleriana avrebbe compiuto un gesto ritenuto semplicemente suicida — non perché la definizione fosse falsa, ma perché la sopravvivenza del Paese come neutrale dipendeva dal non offrire a nessun belligerante alcun pretesto.

Nel 1939, del resto, un obbligo di pertinenza in senso moderno non esisteva: la radio era strumento dello Stato, non contropotere, e la cautela veniva dall'alto.

Oggi il rapporto è rovesciato — l'emittente è autonoma per legge (art. 6 LRTV) e la cautela, se c'è, non può che essere professionale, cioè fondata su quella distinzione tra fatto e giudizio che l'art. 4 cpv. 2 le impone di rendere visibile.

È un guadagno di libertà, non una perdita, ma proprio perché la cautela non è più imposta da fuori, la responsabilità di esercitarla è interamente della redazione.

Se oggi un funzionario dello stesso servizio può permettersi un lessico che allora sarebbe stato impensabile, e se l'emittente di Stato lo diffonde come normale cronaca, la domanda non è se sia stata usata la parola giusta sul piano analitico.

È un'altra, e più scomoda: la Svizzera percepisce ancora la propria neutralità come una condizione esistenziale da proteggere con ogni cautela — o come un'etichetta che si può maneggiare con più disinvoltura, perché in fondo il pericolo non lo sentiamo più — o ancora — vero come allora?

I documenti che allego non dimostrano piani, né intenzioni.

Dimostrano uno scarto: tra un'epoca che considerava il silenzio sui belligeranti la misura della propria imparzialità, e una che ritiene la caratterizzazione esplicita — ripresa e amplificata dal proprio servizio pubblico — compatibile con l'imparzialità dichiarata.

Non è una differenza di parole.

È una differenza nell'idea stessa di cosa significhi, per la Svizzera, restare neutrali.

E arriva a pochi giorni dal voto del 27 settembre sull'iniziativa per la neutralità, quando quella stessa scelta — restare sopra i campi o riconoscersi dentro uno — sarà rimessa, per una volta, al popolo.

Una cosa, alla luce di queste riflessioni, si può affermare: questa votazione ha permesso a molti cittadini svizzeri di prendere rinnovata coscienza di come la Confederazione si sia evoluta in questi quattro anni. Dopo, qualunque sia il risultato, sarà un'altra storia.

Niccolò Salvioni, avvocato e notaio, analista politico-istituzionale — Ticinus, Centro Studi, Locarno, Cantone Ticino, Svizzera, il 17 settembre 2026

Nota sulle fonti normative

Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40), art. 4 cpv. 2 e 4, art. 6: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/150/it>

Concessione per la SSR del 29 agosto 2018 (stato 1° gennaio 2019), art. 2, 3, 4 e 6: <https://www.bakom.admin.ch/it/rilascio-della-concessione>

DTF 139 II 519 (obbligo di pertinenza, valutazione della trasmissione nel suo complesso, unilateralità ammessa delle singole dichiarazioni): https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf://139-II-519:it&lang=it&type=show_document



5 settembre 1939.

N° 36

755

Raccolta delle Leggi federali

Si pubblica ogni volta che occorre.
Per i non abbonati al *Foglio federale*: fr. 5.— l'anno, fr. 2.50 il semestre
(oltre la tassa di rimborso o d'abbonamento postale.)

Sommario: Dichiarazione di neutralità (p. 755). — Ordinanza sulla neutralità (p. 756). Organizzazione dell'economia di guerra (p. 759). — Uso delle stazioni di radiodiffusione. (Decreto e ordinanza) (p. 760). — Stima dei veicoli a motore (p. 762). — Costo della vita e protezione del mercato. (Decreto e Ordinanza) (p. 763). — Ordinanza avena, orzo e granturco (p. 770). — Limitazione delle esportazioni (Decreto N. 2 e Dispos. N. 2) (p. 771). — Assicurazione del rischio di guerra dei trasporti (p. 779). — Soldo e sussistenza nel servizio attivo per la protezione antiaerea (p. 783). — Regime fiscale auto-veicoli esteri. (Convenzione). Accessione dell'Egitto (p. 785). — Creazione di un Ufficio internazionale d'igiene a Parigi. (Accordo internazionale). Adesione della Slovacchia (p. 786).

Dichiarazione di neutralità.

(Del 31 agosto 1939.)

Il Consiglio federale svizzero ha risolto di fare la dichiarazione di neutralità seguente:

La tensione internazionale che ha obbligato la Confederazione Svizzera a prendere misure militari, la determina a manifestare di nuovo la sua ferma volontà di non scostarsi in nulla dai principi di neutralità che ispirano la sua politica da più secoli e che sono così cari al popolo svizzero perchè corrispondono alle sue aspirazioni, alla sua organizzazione interna, alla sua situazione di fronte agli altri Stati.

In virtù del mandato speciale che l'Assemblea federale gli ha conferito, il Consiglio federale dichiara dunque formalmente che la Confederazione Svizzera manterrà e difenderà con tutti i mezzi di cui dispone, l'invulnerabilità del suo territorio e la neutralità che i trattati del 1815 e gli impegni che li completano hanno riconosciute corrispondere ai veri interessi della politica dell'Europa intera.

La Confederazione si farà un onore di agevolare, come già fece nel corso delle ultime guerre, l'attività imparziale delle opere umanitarie che possono contribuire a lenire le sofferenze che fossero cagionate da un conflitto.

Raccolta Ufficiale, Vol. 55.

64

756

Dichiarazione di neutralità.

Fondandosi sulle assicurazioni che gli sono state solennemente rinnovate, il Consiglio federale è convinto che la presente dichiarazione sarà considerata come l'affermazione leale delle conseguenze risultanti per la Confederazione Svizzera dai trattati e impegni internazionali che la concernono.

Ordinanza

sul

mantenimento della neutralità.

(Del 14 aprile 1939.)

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,

visto l'articolo 3 del decreto federale del 30 agosto 1939 su le misure da prendere per la protezione del paese e il mantenimento della sua neutralità,

ordina:

Art. 1.

E' vietato preparare, intraprendere, sostenere o favorire come che sia, dal territorio della Svizzera, atti ostili contro un belligerante.

Art. 2.

E' vietato favorire nella Svizzera un belligerante, segnatamente:

- costituire o preparare organizzazioni che svolgono un'attività a profitto di interessi militari d'un belligerante, come pure creare o esercitare servizi a scopo d'arruolamento;
- creare o esercitare impianti di trasmissione di notizie (telefono, telegrafo, stazioni di radio, posti di segnalazione ecc.), a profitto di un belligerante, nonchè mantenere o usare impianti destinati o atti a servire come mezzi di comunicazione con le forze di terra, di mare o dell'aria o con organizzazioni d'economia di guerra di un belligerante;

Mantenimento della neutralità.

757

- istituire o esercitare servizi di propaganda a profitto di belligeranti.

E' riservata l'applicazione del decreto federale del 21 giugno 1935 per garantire la sicurezza della Confederazione.

Art. 3.

Sono vietati e dovranno essere impediti:

- l'esportazione di armi, di munizioni, di esplosivi, d'altro materiale di guerra e di pezzi staccati, negli Stati belligeranti, come pure ogni accumulamento di siffatti oggetti in vicinanza della frontiera o in vista di trasportarli al di là della frontiera;
- l'acquisto e in modo generale l'accettazione d'armi, di materiale di guerra e di oggetti d'equipaggiamento portati sul territorio svizzero da disertori; questi oggetti devono essere consegnati al comandante di truppa o agli organi di polizia più vicini.

Possano essere ordinati altri divieti o limitazioni d'esportazione.

Art. 4.

Chiunque osserva che un belligerante prepara o eseguisce, dal territorio svizzero, dei trasporti di materiale di guerra di qualsiasi specie, segnatamente d'armi, di munizioni e di viveri destinati ad un esercito combattente, deve immediatamente avvertirne il comandante di truppa o gli organi di polizia più vicini per impedire l'esecuzione.

Art. 5.

Chiunque osserva che truppe regolari o volontari di Stati belligeranti penetrano, in gruppi o alla spicciolata, nel territorio svizzero, deve avvertirne immediatamente il comandante di truppa o gli organi di polizia più vicini.

Chiunque accerta che militari stranieri si trovano, senza esservi autorizzati, nel territorio svizzero, deve immediatamente avvertirne il comandante di truppa o gli organi di polizia più vicini e coadiuvarli nel limite delle sue forze al loro arresto.

Art. 6.

Chiunque osservi che aeromobili stranieri atterrano fuori degli aerodromi di frontiera ammessi, deve immediatamente avvertirne il comandante di truppa o gli organi di polizia o di dogana più vicini e fare il suo possibile per impedire che gli aeromobili ripartano e che gli occupanti fuggano.

Art. 7.

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente ordinanza ovvero agli ordini od istruzioni di carattere generale

o speciale che ne regolano l'esecuzione, sarà punito, in mancanza di altre disposizioni penali, conformemente agli articoli 107 e 108 del Codice penale militare del 13 giugno 1927.

Contro gli stranieri può inoltre essere ordinata l'espulsione.

Art. 8.

Il comandante dell'esercito, nell'ambito delle sue attribuzioni, e i dipartimenti federali e i governi cantionali sono incaricati dell'applicazione della presente ordinanza.

Le autorità civili di ogni natura, il personale dei servizi pubblici, gli organi di polizia e i comandanti di truppa devono coadiuvarsi mutualmente per assicurare il mantenimento della neutralità.

Berna, 14 aprile 1939.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione :

Etter.

Il Cancelliere della Confederazione :

G. Bovet.

Il Consiglio federale decreta :

L'ordinanza che precede entra in vigore il 2 settembre 1939.

Berna, 2 settembre 1939.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione :

Etter.

Il Cancelliere della Confederazione :

G. Bovet.

Ordinanza

del

Dipartimento federale dell'economia pubblica concernente l'entrata in funzione dell'organizzazione dell'economia di guerra.

(Del 1° settembre 1939.)

IL DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA PUBBLICA

ordina :

Articolo unico.

L'organizzazione dell'economia di guerra istituita il 27 dicembre 1938, presso il Dipartimento federale dell'economia pubblica, funziona dal 4 settembre 1939, alle ore 10.

Berna, 1° settembre 1939.

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica :

Obrecht.